

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2023

Riparto del fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con priorit  per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare. (23A06454)

(GU n.275 del 24-11-2023)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante le «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto l'art. 33, comma 6-bis, del summenzionato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale e' stato istituito un fondo di 10.000.000,00 per l'anno 2021, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con priorit  per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in eta' scolare;

Visto l'art. 33, comma 6-ter, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ove si dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato;

Visto il successivo comma 6-quater che prevede che «agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7,» del summenzionato decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2021, al n. 3151, con il quale sono state stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 gennaio 2022, Serie generale, n. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il comma 290, lettera e) dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ove si prevede, tra l'altro, che all'art. 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 6-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Visto, inoltre, il comma 292 della medesima legge che stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;

Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte, nel presente anno, in conto residui, sul capitolo 2306 denominato «Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con prioritari per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare» per le finalita' sopra indicate nell'ambito del programma «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza al personale navigante e aeronavigante» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Considerato, inoltre, che con DMC n. 4 del 22 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2023, sono state rese disponibili sul capitolo 2306 le risorse necessarie per dar seguito alle iniziative individuate nel presente decreto;

Considerato che, la diversa fonte di finanziamento non incide sulle originarie finalita' del fondo istituito ai sensi dell'art. 33, comma 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con prioritari per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in eta' scolare;

Ritenuto prioritario assicurare coerenza e continuita' agli interventi avviati in ossequio alle disposizioni del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2021;

Considerato che l'estensione per un ulteriore anno delle summenzionate iniziative consente la prosecuzione dei percorsi di cura intrapresi, assicurando, altresì, un impiego delle risorse orientato al raggiungimento degli obiettivi di salute, perseguendo l'efficace allocazione delle stesse e garantendo un monitoraggio ed una rendicontazione adeguata del loro utilizzo;

Ritenuto, in particolare, opportuno riproporre le modalita' di ripartizione di cui al succitato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che prevedono una quota fissa di finanziamento per ogni regione e provincia autonoma, per contribuire ad una piu' equa distribuzione delle risorse, e suddividere la restante parte di finanziamento in due quote proporzionate, rispettivamente sulla base della popolazione residente, di eta' compresa tra i sei ed i diciotto anni, e sul numero stimato di pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni ed attualmente in cura;

Preso atto del rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020 «Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale dei minori di eta' durante la pandemia COVID-19»;

Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1° gennaio 2021;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 6 settembre 2023 (rep. atti n. 198/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal comma 290, lettera e) dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riferite all'anno 2022.

2. Il presente decreto disciplina, inoltre, in coerenza con il decreto interministeriale 30 novembre 2021, le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato art. 33, comma 6-bis.

Art. 2

Criteri di riparto delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, riferite all'anno 2022, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti modalita':

- a) una quota perequativa fissa, stabilita in euro 100.000;
- b) una quota calcolata sulla base della popolazione residente di eta' compresa tra i sei ed i diciotto anni e sul numero stimato di pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni.

Art. 3

Riparto delle risorse

1. In applicazione dei criteri indicati all'art. 2 le risorse sono ripartite secondo la tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto che ne forma parte integrante.

2. Entro e non oltre il 31 ottobre 2023, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute una delibera contenente evidenza delle iniziative avviate ai sensi del summenzionato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2021, redatta secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, del summenzionato decreto, integrata nella pianificazione per l'ulteriore annualita' prevista nel presente decreto.

3. Entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma, verificata la coerenza delle iniziative avviate e dell'integrazione proposta, il Ministero della salute eroga alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.

4. Entro il 31 dicembre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute il rendiconto finanziario conclusivo, integrato secondo le indicazioni del precedente comma 2, in conformita' ai criteri stabiliti nel citato allegato 2, e i dati delle attivita' svolte.

5. Entro il 30 giugno 2025, il Ministero della salute verifica la rispondenza del rendiconto finanziario ai criteri stabiliti nel citato allegato 2.

6. La mancata o incompleta presentazione entro i termini indicati nel comma 4 del presente articolo, della documentazione di cui all'allegato 2, ovvero il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri indicati nel medesimo per l'attuazione delle attivita' oggetto del finanziamento, cosi' come risultanti dalle rendicontazioni ricevute, determina la restituzione, totale o parziale, da parte delle regioni o delle province autonome delle somme precedentemente erogate.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2023

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2831

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico